

ARTICOLO 14 Autorizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo ex art. 55 Cod. Nav.

1. La domanda dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Mod. «D7» *“formato cartaceo”* compilato in tutte le sue parti, trasmessa attraverso lo Sportello telematico SUA - a pena di inammissibilità - e corredata con la documentazione indicata nell'[Allegato n. 7](#).
2. L'interessato che intenda realizzare nuove opere, entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione all'AdSP.
3. L'AdSP pone in essere la sottoindicata istruttoria tesa a verificare che il progetto presentato per la realizzazione di nuove opere non induca limitazioni all'uso del demanio marittimo e non arrechi alcun pregiudizio ai pubblici interessi marittimi:
  - a) acquisizione delle valutazioni/pareri da parte delle Direzioni dell'AdSP ai sensi del precedente [art. 3](#);
  - b) acquisizione del parere del Comitato di Gestione ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, comma 3, lett. m) e 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94.
4. Resta salva la facoltà dell'AdSP di acquisire eventuali pareri di altre Amministrazioni ove ritenuto necessario.
5. Sarà rilasciata, sugli esiti favorevoli dell'istruttoria, l'autorizzazione la quale sarà registrata, a cura e spese del richiedente, presso l'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente.
6. L'interessato dovrà produrre – ex comb. disp. tra gli artt. 5, comma 2 e 22 Reg. Cod. Nav. – istanza di concessione demaniale, come previsto dall'[art. 5](#) del Regolamento, qualora le innovazioni da eseguirsi su proprietà privata confinante con il demanio marittimo inducano limitazioni all'uso del demanio stesso.